

21 luglio 2014 11:09

Viaggi in treno e mancato rispetto delle normative europee: dal reclamo del passeggero alla sanzione

di [Rita Sabelli](#)



Con quasi 5 anni di ritardo sono arrivate le norme che fissano le sanzioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri in caso di mancato rispetto delle regole fissate dal Regolamento CE 1371/2007 in vigore dal Dicembre 2009 (1).

La nuova Autorità garante in ambito trasporto ferroviario, l' "Autorità di regolazione dei trasporti" (ART), ha conseguentemente emanato un regolamento che disciplina il procedimento sanzionatorio precisando che esso possa prender vita d'ufficio o a seguito dei reclami dei passeggeri (2).

I reclami devono essere redatti compilando una modulistica specifica ed inviati all'Autorità per raccomandata a/r o pec dopo che siano decorsi almeno 30 giorni dall'invio del reclamo all'impresa ferroviaria (Trenitalia, Italo, etc.). In futuro sarà possibile anche l'invio telematico. In caso di trasporto regionale, il reclamo potrà essere inviato, in alternativa, alle competenti strutture regionali che dovranno essere individuate da un decreto del Min.trasporti.

QUI il sito di riferimento con informazioni e modulistica

(<http://www.autorita-trasporti.it/diritti-dei-passeggeri-trasporto-ferroviario/>)

Oltre a comminare le sanzioni a carico delle imprese ferroviarie, l'Autorità garante potrà anche decidere se intervenire in urgenza per far cessare le condotte in contrasto con le norme dettate dal Regolamento CE 1371/2007.

Vediamo quali sono i principali obblighi a carico delle imprese ferroviarie per i quali il passeggero può fare segnalazione.

Obbligo	Sanzione minima in euro	Sanzione massima in euro
Biciclette: dev'essere consentito ai passeggeri di portare sul treno le biciclette, a condizione che siano facili da maneggiare, se ciò non pregiudica il servizio ferroviario e se le caratteristiche del treno lo consentono. Il servizio potrebbe essere a pagamento.	200	1000
Ritardi, perdite di coincidenze o soppressione treni: devono scattare determinati indennizzi e tutele (rimborso parziale o totale del biglietto) dettati dal Regolamento 1371/2007. Le sanzioni possono scattare per mancata fruizione degli stessi, per ritardo nella fruizione -di almeno tre mesi- o anche solo per mancata informazione riguardo ad essi.	1.000 (mancata informazione)	5.000 (mancata informazione)
	150 (ritardo)	500 (ritardo)
	2.000 (mancata informazione)	10.000 (mancata informazione)

[illegible]

Informazione sui diritti: All'atto della vendita dei biglietti dev'essere data al viaggiatore completa informazione riguardo ai suoi diritti ed obblighi relativi al Regolamento 1371/2007.	200	1.000
---	-----	-------

Le sanzioni pagate andranno ad alimentare un fondo che, almeno sulla carta, dovrebbe essere utilizzato per finanziare progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti.

Per ogni dettaglio sui diritti dei passeggeri nell'ambito del trasporto ferroviario si veda la scheda
TRENI: DIRITTI DEI PASSEGGERI E REGOLE

(http://sosonline.aduc.it/scheda/treni+diritti+dei+passeggeri+regole_18518.php)

(1) D.lgs. 70/2014

(http://sosonline.aduc.it/normativa/lgs+70+2014+sanzioni+ambito+trasporto+ferroviario_22294.php)

(2) Regolamento Autorità di regolazione dei trasporti del 4/7/2014